

(T.A.R. Pescara, (Abruzzo), sez. I, 07/02/2017, (ud. 02/12/2016, dep.07/02/2017), n. 64)

FATTO e DIRITTO

1 - Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, espone di essere giunto in Italia da minorenne privo di figure parentali e che il Tribunale per i Minorenni di Bari ha disposto il suo affidamento al servizio sociale di Barletta perché provvedesse al suo mantenimento presso la struttura comunitaria che già lo ospitava.

Dopo aver compiuto la maggiore età (25.12.2013), il 10.4.2014 ha spontaneamente lasciato la comunità e quindi, in data 2.11.2015, ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno per affidamento, di cui era titolare, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, allegando il possesso dei relativi requisiti.

Dopo avere inviato il preavviso di rigetto, la Questura di Pescara con l'impugnato decreto ha quindi disatteso la memoria presentata ed ha negato il titolo di soggiorno ritenendo che a ciò ostasse l'art. 32 del D.lgs. 286/98 nella parte in cui subordina il rilascio del permesso per motivi di studio o lavoro all'ammissione, per un periodo non inferiore a due anni, ad un progetto di integrazione sociale e civile e a condizione che l'interessato abbia fatto ingresso in Italia da almeno tre anni, requisiti ritenuti carenti in quanto il ricorrente "si allontanava arbitrariamente" dalla comunità "non concludendo il percorso educativo". Viene ulteriormente precisato nel provvedimento che non è stato richiesto il parere alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trattandosi di adempimento che deve essere curato dal soggetto che ha in carico il minore.

Il ricorrente sostiene da varie prospettive l'illegittimità del diniego e ne chiede l'annullamento.

Si è costituito in giudizio il Ministero resistente con comparsa di stile a cui ha tra l'altro allegato relazione della Questura di Pescara.

2 - Sull'interpretazione del citato art. 32 t.u. immigrazione, ribadendo l'orientamento già espresso in tal senso, si è così di recente pronunciato il [Consiglio di Stato \(sez. III, 20 ottobre 2016 n. 4394\)](#): "*Come ha già chiarito questo Consiglio (Sez. III 9 maggio 2016, n. 1841; Sez. III, 19 maggio 2015, n. 2537; Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2402), ai sensi dell'art. 32, comma 1, t.u. n. 286 del 1998 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla [l. 15 luglio 2009, n. 94](#), entrata in vigore l'8 agosto 2009, che ha dettato condizioni più restrittive per la conversione del permesso di soggiorno dei minori extracomunitari sia non accompagnati che affidati o sottoposti a tutela), solo per i minori stranieri 'non accompagnati', e non anche per quelli 'comunque affidati' ... il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età è condizionato alla frequenza, per almeno due anni, di un progetto di integrazione sociale e civile.*

Per altro verso, pure nel nuovo ordinamento ed anche in difetto di una norma intertemporale, è possibile conseguire la conversione del permesso di soggiorno come già accadeva nel previgente sistema. Ai fini della definizione della presente controversia devono però considerarsi le ulteriori modifiche, introdotte dalle disposizioni dell'[art. 3, comma 1, lett. g\) bis, d.l. n. 89 del 2011](#), che hanno di nuovo modificato la disciplina dei minori sottoposti a tutela, superando la riforma del 2009 e

ripristinando la distinzione tra minori stranieri non accompagnati e minori stranieri che, pur se non accompagnati, risultano affidati ex [artt. 2 e 4, l. 4 maggio 1983, n. 184](#), o sottoposti a tutela ex [art. 343 c.c.](#) ('comunque affidati' nel testo precedente il 2009).

Il testo del più volte richiamato art. 32, così modificato, non ha previsto per i minori affidati la necessità della frequenza per almeno due anni del progetto di integrazione sociale e civile e la correlata permanenza in Italia per almeno tre anni, di cui al comma 1 bis, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ma solo il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri (poi sostituito dal parere del Ministero del lavoro).

La giurisprudenza della Sezione (sentenze 19 maggio 2015, n. 2537; 13 maggio 2015, n. 2402; 15 ottobre 2014, n. 5144; 17 gennaio 2013, n. 269) ha inteso tali ulteriori modifiche dell'art. 32, t.u. n. 286 del 1998 come norme di interpretazione autentica della normativa preesistente, con la conseguenza che sono applicabili, oltre che per il futuro, a tutte le situazioni ancora in corso di minori affidati o sottoposti a tutela."

Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, ritenendo che la suddetta interpretazione emerga in termini sufficientemente chiari dal comma 1bis del citato [art. 32, come modificato dalla L. 2 agosto 2011, n. 129](#) di conversione del [D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#):

"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri affidati ai sensi dell'[articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato...".

La disposizione distingue tra la categoria dei minori comunque affidati (non essendo operata alcuna differenziazione tra le varie forme di affidamento di cui all'[articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184](#)) e quella dei minori non accompagnati ("il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano"), prevedendo solo per questi ultimi la partecipazione per almeno due anni a progetto di integrazione e a cui si rivolge il successivo comma 1 ter.

Quanto al parere del Comitato per i minori stranieri (le cui funzioni sono ora svolte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), lo stesso costituisce un atto endoprocedimentale che va quindi acquisito a cura dell'amministrazione procedente (cfr. **TAR** Liguria, Sez. II, 15 novembre 2012 n. 1441; **TAR** Emilia-Romagna, Bologna, I, 11 febbraio 2015 n. 145; nel medesimo senso [Cons. Stato, 4394/2016](#) cit., che nella fattispecie decisa dispone il riesame dell'istanza "acquisendo, ove non sia già stato emesso, il parere del Ministero del lavoro").

Il ricorso va quindi accolto con annullamento del diniego impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e, avendo il ricorrente beneficiato dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, il relativo importo, liquidato in dispositivo, va versato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'**Abruzzo** sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Pone a carico del Ministero resistente le spese di giudizio che liquida in Euro 1.500, da versarsi ai sensi dell'art. 133 t.u. 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Alberto Tramaglino, Consigliere, Estensore

Massimiliano Ballorani, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 FEB. 2017.